

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

18103



Consiglio Regionale del Veneto
N del 21/09/2015 Prot.: 0019103 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 25
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Barbisan Riccardo, Gidoni, Semenzato, Boron, Brescacin e Villanova relativa a: "Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona".

Si comunica che il Consigliere Possamai ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. *Roberto Valente*

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. *Roberto Valente*

GV/sd
pd\ipdl 025 nuova sottoscrizione 3

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioaveneto.it
www.consiglioaveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 25

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Zaia, Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Gidoni, Semenzato, Boron, Brescacin, Villanova e Possamai *

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2015.

* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14505 i consiglieri Barbisan, Gidoni e Semenzato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 6 agosto 2015, prot. 14961 i consiglieri Boron, Brescacin e Villanova hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18023 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

Relazione:

Le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono enti che trovano il corpus della loro disciplina normativa in un provvedimento dello Stato che risale alla fine 1800: la legge 17 luglio 1890, n. 6972, approvata per iniziativa di Francesco Crispi. Tale legge infatti, pur con molteplici modifiche e integrazioni che si sono succedute negli anni, è ancora in vigore e disciplina una buona parte della vita delle nostre IPAB. Se da un lato tale circostanza è testimonianza della bontà delle previsioni normative ivi contenute, è naturale che tutto il sistema che ha tratto origine da esse risenta del passaggio degli anni e quindi dei notevoli mutamenti intervenuti sia in ambito storico-sociale che in ambito giuridico.

Inoltre va ricordato che in Italia la gran parte del "sistema" dei Servizi sociali si fonda sui principi e sulle disposizioni espresse nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Nell'ambito di questo rilevante lavoro di revisione il legislatore nazionale aveva deciso di riformulare la normativa sulle IPAB, delegando il Governo all'emanazione di un provvedimento specifico in materia. Fu pubblicato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che necessitava, per il completo dispiegamento dei propri effetti, dei provvedimenti attuativi delle singole Regioni.

Nel frattempo però la modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha determinato l'inclusione della materia delle politiche sociali nell'ambito della competenza legislativa esclusiva delle regioni (comma 4 del nuovo articolo 117), di fatto interrompendo l'iter legislativo in essere.

Il progetto di legge che segue è frutto di uno sviluppo evolutivo che, partendo dal corpus di norme già contenute nei progetti di legge già discussi in Consiglio regionale nel passato, porta al necessario aggiornamento degli enti interessati puntando a fornire i migliori strumenti alle 'nuove Ipab' per affrontare la sfide operative attraverso forme di intervento più moderne e più consone al loro ruolo e all'erogazione di servizi di qualità.

La proposta di legge prevede entro 12 mesi dall'entrata in vigore l'opportunità di effettuare un duplice percorso (peraltro in ossequio a quanto fissato dalla Corte Costituzionale): le IPAB possono privatizzarsi e diventare quindi fondazioni/associazioni di diritto privato, oppure possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona, denominate APSP, tenute a svolgere servizi socio-sanitari nell'ambito della rete dei servizi sociali della Regione del Veneto e del ruolo rafforzato dal piano Socio Sanitario, quali Centri di Servizio. Tale trasformazione garantisce alle ex IIPPAB una nuova autonomia istituzionale pubblica che si esprime nella possibilità di dotarsi di nuovi statuti nel cui ambito sono previste forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dei loro familiari (articolo 5), di concorrere alla programmazione della rete dei servizi e dell'approvazione dei piani di zona (articolo 1), di poter gestire in modo più agile

ed adeguato alle sfide del mondo dell'assistenza socio-sanitaria le proprie attività e i propri servizi (articolo 6).

Il Titolo II si occupa degli organi delle APSP, ridefinendo e puntualizzando le regole che in parte già oggi risultano comunque collaudate e funzionali. I criteri previsti per gli organi di vertice sono ispirati alla migliore loro funzionalità: i Consigli di amministrazione risultano composti da non più di cinque persone con il limite massimo di due mandati e con l'intervento della Regione (stante la presenza diretta e non di risorse pubbliche); evidenziazione dell'autonoma funzionalità dell'organo di governo dell'ente, con l'espressa manifestazione della volontà del legislatore di limitare l'utilizzo del così detto spoilsystem per il Consiglio di Amministrazione (articolo 8); contenimento dei costi per il c.d.a. e direttori, per i quali sono previsti specifici requisiti; rafforzamento del ruolo dei revisori dei conti, sul presupposto di migliorare il controllo interni più capace di corrispondere ad un ruolo 'preventivo', finalizzato a che l'organo di governo dell'APSP possa trovare nei medesimi revisori un appoggio alle proprie scelte e decisioni da parte di esperti nell'ambito economico-finanziario.

Una delle maggiori innovazioni riguarda la nuova contabilità (articolo 16), di riforma del vecchio sistema. L'evoluzione è di notevole portata ma i vantaggi che sono indubbi: vi sarà maggiore uniformità nella redazione dei documenti, i bilanci possono includere la compilazione secondo le regole della contabilità analitica con l'enfatizzazione dei centri di costo, si permette un sistema di "controlli interni" che non potrà che migliorare anche la gestione degli enti ai fini di un miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona persegue l'obiettivo di valorizzarne l'ingente patrimonio pubblico, nel rispetto del vincolo di destinazione per i servizi sociali, ma secondo precisi criteri di resa economica e di redditività (articolo 17). Inoltre, a tutela delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona, verrà istituito un 'fondo di garanzia' (articolo 3), sostanzialmente autoalimentato dal patrimonio delle IPAB estinte e dai proventi di operazioni di liquidazione degli enti stessi; da contributi di fondazioni bancarie, istituti di credito, amministrazioni comunali e altri soggetti pubblici e privati. Si tratta dunque primariamente di far fronte alle innumerevoli difficoltà che incontrano gli enti che non sono dotati di patrimonio disponibile (cioè non riservato all'erogazione di attività socio-sanitaria) e che perciò non hanno rendite o possono ottenere con difficoltà crediti dalle banche, perché impossibilitati a concedere le necessarie garanzie.

Il testo di riforma prevede che la Regione assuma un preciso ruolo di vigilanza e di controllo sugli organi delle Aziende, sulle risorse patrimoniali, sulla contabilità e sulla qualità dei servizi. In particolare, la riforma prevede che, qualora l'APSP chiuda il proprio bilancio con un disavanzo, sia previsto l'avvio delle procedure di vigilanza e controllo (articolo 16), confermando quanto appena introdotto nell'ordinamento regionale, e ciò per responsabilizzare gli amministratori giacché la detta indagine potrebbe sfociare nel commissariamento dell'ente.

Sulla base di considerazioni specifiche in ordine alla 'dimensione' gestionale e visto le diverse esperienze vissute in altre Regioni d'Italia, tra gli obiettivi del testo di riforma vi è anche quello di favorire la fusione o il

raggruppamento tra le APSP di minori dimensioni o che presentino la necessità di operare economie di scala (articoli 4 e 13).

Si è cercato di tutelare al massimo gli operatori e i dipendenti soprattutto in un momento delicatissimo della vita istituzionale delle APSP e cioè quello rappresentato dalla loro trasformazione da IPAB ad Azienda ovvero nel momento della eventuale privatizzazione: si dovrà comunque salvaguardare la continuità di lavoro dei dipendenti e del loro inquadramento contrattuale (articolo 20), con una particolare attenzione alla sorveglianza sull'eventuale sviluppo eccessivo delle dotazioni organiche e conseguente dilatazione dei costi.

Da ultima la privatizzazione che viene riconosciuta sostanzialmente nei modi e limiti già previsti dall'ordinamento oggi in vigore (articolo 18); ampliando l'applicazione delle norme sul bilancio dell'APSP per dare omogeneità di trattamento e per permettere una lettura complessiva delle "grandezze" che caratterizzano i fornitori di servizi sociali nella Regione (articolo 19), anche sulla scia di quanto già introdotto nel nuovo PSSR del Veneto.

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA

TITOLO I - Disposizioni generali e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

Art. 1 - Principi generali.

1. La legge regola i procedimenti per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e successive modificazioni, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato, nonché la relativa disciplina normativa.

2. Le APSP e le persone giuridiche di diritto privato, che gestiscono servizi sociali sul territorio regionale, anche in conformità a quanto fissato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", svolgono un pubblico servizio ed è a loro riconosciuta, ad ogni effetto, la finalità sociale delle attività svolte. Le APSP, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'articolo 132 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", concorrono al procedimento di programmazione e realizzazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona e al procedimento di elaborazione e approvazione del piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

3. I Comuni della Conferenza dei Sindaci e l'ULSS nella quale ha sede l'APSP possono avvalersi direttamente, sulla base di specifici contratti, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona.

4. I servizi sociali di cui al comma 2 sono quelli individuati dall'articolo 124 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e sono erogati nel rispetto del principio dell'universalità dell'accesso alle prestazioni nonché del perseguimento della qualità dei servizi, come definita nelle disposizioni della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni.

5. Laddove compatibili, per l'acquisizione di beni e servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art. 2 – Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

1. Le IPAB entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvedono a:

- a) trasformarsi, adeguando i propri statuti, in APSP anche mediante fusione o raggruppamento ai sensi dell'articolo 13;
- b) trasformarsi in persona giuridica di diritto privato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

2. Le IPAB, ai fini della trasformazione, redigono un nuovo inventario oppure aggiornano quello esistente e lo allegano ai nuovi statuti.

3. Qualora l'IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, nominato e disciplinato ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4, con il compito di procedere in un congruo termine agli adempimenti finalizzati alla trasformazione.

4. La trasformazione in APSP è esclusa quando:

- a) i posti letto autorizzati sono inferiori a 120 o la media del volume dei ricavi da attività caratteristica, riferita agli ultimi tre esercizi con conto consuntivo approvato, è inferiore a euro 4.500.000,00 oppure a euro 100.000,00 se l'IPAB opera nel settore dei minori;
- b) l'IPAB eroga servizi non residenziali o semi-residenziali, prevalentemente nel settore scolastico o culturale;
- c) l'IPAB svolge, prevalentemente in via indiretta, attività socio-assistenziale, mediante l'erogazione di rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio;
- d) l'inattività nel campo dell'erogazione di servizi sociali sia protratta da almeno un anno;
- e) le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino raggiunte oppure non più conseguibili, fatta salva la possibilità di adeguarle alla programmazione regionale e locale mediante una loro attualizzazione.

5. Le IPAB indicate al comma 4, lettere a), c) e d) possono predisporre, attraverso una iniziativa del consiglio di amministrazione, un piano di rilancio e razionalizzazione tale da consentire la erogazione di servizi sociali e l'esercizio della scelta fra le opzioni previste al comma 1, comprensivo di eventuali modifiche delle finalità statutarie adeguate alla programmazione regionale e locale mediante una loro attualizzazione.

6. Il consiglio di amministrazione delle IPAB indicate al comma 4, lettere a), c) e d) predispone, secondo le indicazioni di cui al comma 1, un piano finanziario e programmatico di rilancio e razionalizzazione tale da consentire la regolare erogazione di servizi, comprensivo di eventuali modifiche delle finalità statutarie adeguate alla programmazione regionale e locale, anche mediante una loro attualizzazione.

7. Il piano di rilancio e razionalizzazione di cui al comma 5 è presentato alla Giunta regionale entro duecento giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere unanime dei soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione; trascorsi trenta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono espressi favorevolmente. La Giunta regionale approva il piano nei successivi novanta giorni decorsi i quali lo stesso si intende approvato.

8. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 6 l'Ipab provvede a trasformarsi secondo quanto previsto dal comma 1.

9. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 5, nei casi previsti dal comma 4, alle lettere a) e b) alle IPAB si applica il comma 3 e, in caso di impossibilità di trasformazione, si privatizzano ai sensi del Titolo III; nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d) ed e) le IPAB si estinguono ai sensi dell'articolo 14 e si applica quanto previsto dall'articolo 3.

10. Le APSP o le persone giuridiche private sorte in seguito alla trasformazione conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle IPAB dalle quali derivano.

Art. 3 – Tutela del patrimonio delle APSP.

1. È istituito presso la Regione del Veneto un fondo di tutela e garanzia patrimoniale delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona, di seguito nominato 'Fondo', destinato alle necessità di riduzione dei costi derivanti dall'indebitamento delle APSP nei confronti del sistema creditizio e, fatte salve le eventuali responsabilità degli organi, al risanamento gestionale ed economico-finanziario delle APSP.

2. Il Fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti sul bilancio regionale nonché dagli eventuali interessi maturati.

3. Nel fondo confluiscono altresì:

- a) il patrimonio delle IPAB di cui all'articolo 2, comma 4, lettere c), d) ed e) che si estinguono;
- b) i beni immobili o mobili di pregio storico-artistico che residuano dalle operazioni di liquidazione delle IPAB e delle APSP.

4. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, amministrazioni comunali ovvero altri soggetti pubblici e privati.

5. La Regione, al fine di prevedere misure compensative volte a favorire l'integrazione del Fondo di cui al comma 1, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nei limiti stabiliti dalle leggi statali e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario, può prevedere l'introduzione di speciali agevolazioni fiscali in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP o di addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF a favore dei soggetti di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale determina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consigliare, le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme o delle garanzie.

7. La Giunta regionale, anche attraverso l'Area sanità e sociale, svolge attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi. Qualora gli interventi non siano attuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 si applica l'articolo 15, con la eventuale revoca dell'intero intervento, con la restituzione della somma già impegnata o l'esito della garanzia.

Art. 4 - Disposizioni esecutive.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, individua:

- a) le procedure di trasformazione di cui all'articolo 2;
- b) le modalità di gestione e la disciplina del Fondo di cui all'articolo 3;
- c) i criteri di alienazione dei beni appartenenti al patrimonio delle APSP di cui all'articolo 17;
- d) le cause di conflitto d'interesse, di incompatibilità e i divieti di cui all'articolo 8;
- e) l'Elenco regionale dei Direttori di cui all'articolo 11 e la sua pubblicità;
- f) le modalità di fusione e di raggruppamento di cui all'articolo 13.

2. La Regione gestisce in forma elettronica l'Elenco regionale dei Direttori, i bilanci di cui all'articolo 16 e la banca dati delle APSP.

TITOLO II - Disposizioni sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

Art. 5 - Autonomia ed organizzazione.

1. Le APSP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

2. La Regione e gli enti locali territoriali possono prevedere finanziamenti alle APSP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche a valere sui trasferimenti disposti in conto gestione.

3. Gli statuti delle APSP, adottati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, sono conformati al principio della distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione e quelli di gestione. Gli effetti delle volontà costitutive si adeguano alla programmazione regionale e locale.

4. L'autonomia delle APSP è disciplinata nello statuto che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le APSP adottano altresì tutti i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, che disciplina i requisiti, le modalità e i criteri di nomina o di elezione degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, nonché le forme di partecipazione degli utenti dell'APSP e dei loro familiari, è deliberato, in base ad un modello predisposto dalla Giunta regionale, dall'ente e trasmesso all'Area sanità e sociale per l'approvazione.

5. La personalità giuridica di diritto pubblico delle APSP di nuova costituzione è riconosciuta dalla Giunta regionale.

6. La denominazione dell'APSP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "Azienda pubblica di servizi alla persona" o dell'acronimo "APSP".

Art. 6 - Gestione dei servizi propri dell'APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.

1. Le attività direttamente destinate alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'APSP.

2. È ammesso l'utilizzo di professionalità di soggetti terzi per il periodo necessario ad organizzare o ripristinare la regolare erogazione dei servizi diretti

alla persona, e comunque entro e non oltre il termine massimo di sei mesi, nel rispetto della programmazione regionale e locale, nonché nei casi di gestione di attività istituzionali, in misura non prevalente con riferimento alle entrate della gestione caratteristica e riferite all'ultimo conto consuntivo approvato, per il raggiungimento di economie di costi o riduzione di spese e per le APSP che erogano prevalentemente servizi ai minori.

Art. 7 - Organizzazione dell'APSP.

1. Gli organi delle APSP sono:
 - a) di governo, indirizzo politico-amministrativo:
 - I. il consiglio di amministrazione;
 - II. il presidente, componente del consiglio di amministrazione;
 - b) di gestione:
 - I. il direttore;
 - c) di controllo interno:
 - I. il revisore o il collegio dei revisori.
2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione.

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dai soggetti previsti dai singoli statuti, anche nel rispetto delle volontà del fondatore, di cui uno designato dalla Giunta regionale, nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del consiglio in carica. Qualora i predetti soggetti non provvedano alle nomine entro detto termine, la Giunta regionale provvede nei successivi sessanta giorni. I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati esclusivamente nell'ipotesi di cui al comma 9.

2. Il numero dei consiglieri è proporzionato alla situazione economica, gestionale e patrimoniale dell'APSP e va da un minimo di tre ad un massimo di cinque. La durata in carica del consiglio di amministrazione non può essere superiore ai cinque anni.

3. In ogni caso un consigliere, qualora nominato da un soggetto pubblico, non può ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.

4. Lo statuto dell'APSP, anche in deroga alle volontà del fondatore, stabilisce la gratuità della carica o la corresponsione delle indennità ai consiglieri di amministrazione e al presidente secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale determina le cause di conflitto d'interesse, che per i casi di parentela e affinità arrivano fino al quarto grado, fissa i casi di incompatibilità dei consiglieri nonché le ipotesi di divieto di nomina.

6. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui al comma 6 il consiglio di amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al consigliere che presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il consiglio di amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi.

7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15, il dirigente dell'Area sanità e sociale può, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, provvedere alla revoca e alla rimozione dei consiglieri,

anche singolarmente, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente e con le volontà del fondatore.

Art. 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo e controllo, provvedendo in particolare:

- a) ad approvare lo statuto e i regolamenti di organizzazione dell'APSP;
- b) ad approvare il bilancio di esercizio e il documento di programmazione economico-finanziaria, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione dell'APSP;
- c) a nominare il direttore di cui all'articolo 11;
- d) alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- e) all'individuazione della dotazione organica, delle risorse materiali ed economico-finanziarie destinate al raggiungimento delle finalità perseguite;
- f) alla verifica e al controllo sulla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi prefissati;
- g) all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti e dei famigliari dell'APSP.

Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi e può essere revocato con le medesime modalità. Egli è il legale rappresentante dell'APSP nonché responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge, del principio di collegialità del consiglio di amministrazione e delle competenze degli altri organi.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente nonché, in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per carica. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione con le stesse modalità del presidente.

Art. 11 - Direttore.

1. La gestione dell'APSP è affidata, con contratto di diritto privato rinnovabile, ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione. Al contratto si applica la normativa vigente, anche in materia di mancato rinnovo, revoca e recesso.

2. Il direttore è scelto da un Elenco regionale tenuto presso l'Area sanità e sociale costituito e gestito sulla base di criteri e procedure fissate dalla Giunta regionale.

3. La durata dell'incarico, nell'assicurare la continuità della gestione della APSP, non può comunque superare i sei mesi successivi alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

4. Il direttore dell'APSP ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse

umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo consiglio. L'esito negativo delle verifiche è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di direttore da parte del consiglio di amministrazione. Il direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'APSP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

5. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle APSP, il compenso del direttore non può superare quello previsto per il direttore di Sezione della Regione del Veneto, di cui all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

6. Il direttore partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.

Art. 12 – Revisori e controlli interni.

1. L'APSP si dota, anche in forma associata, di un revisore legale scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali tenuto dal MEF e nominato dalla Giunta regionale. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del Codice civile si applicano al revisore legale dei conti dell'APSP, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione.

2. La procedura di nomina da parte della Giunta regionale è regolata dalla legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", ed avviene sulla base dei requisiti indicati dalla presente legge.

3. Il revisore si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economico-finanziaria e su entrambi gli atti esprime rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'APSP.

4. Il revisore, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'APSP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 5.

5. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti e può procedere ad atti di controllo.

6. Il revisore è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

7. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'APSP, ne riferisce immediatamente al consiglio di amministrazione informando, qualora lo ritenga opportuno, anche all'Area sanità e sociale.

8. Il revisore dura in carica quattro anni, è rinnovabili per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o

decadenza, si provvede alla immediata sostituzione. Al revisore spetta una indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione con specifica deliberazione all'inizio del mandato.

Art. 13 - Fusione e raggruppamento.

1. La Regione, in considerazione dell'affinità territoriale, promuove la fusione e il raggruppamento delle APSP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.

2. Le APSP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova APSP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori.

3. Le APSP possono raggrupparsi mediante la costituzione di un unico consiglio di amministrazione; a tal fine viene redatto lo statuto del raggruppamento, che prevale delle parti comuni sui singoli statuti, per consentire la gestione coordinata del personale e dei servizi istituzionali e strumentali. I documenti contabili del raggruppamento permettono anche la lettura separata della gestione di ogni APSP raggruppata.

4. La fusione e il raggruppamento sono finalizzati a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l'avvio della procedura di cui all'articolo 15.

5. Le modalità per la fusione e il raggruppamento sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4.

Art. 14 - Liquidazione ed estinzione.

1. Le APSP si estinguono nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere c), d) ed e), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 2.

2. La Giunta regionale, su richiesta dell'APSP o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale." e successive modificazioni.

4. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'APSP e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui secondo quanto stabilito dall'articolo 3.

Art. 15 - Vigilanza e controllo.

1. Alla Area sanità e sociale sono attribuiti compiti di vigilanza, ispezione e controllo sugli organi e sull'amministrazione delle APSP, in armonia con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di attività ispettiva sanitaria e sociale. Agli scopi predetti, il personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti che hanno l'obbligo di fornire gli atti, i documenti, le dichiarazioni e comunque di

collaborare fattivamente alle richieste formulate dai funzionari della struttura o dai loro incaricati, nei limiti dell'espletamento delle loro funzioni.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all'articolo 16 comma 7 ovvero le altre ipotesi indicate dalla legge, il dirigente dell'Area sanità e sociale assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'APSP.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'APSP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2, la Giunta regionale scioglie il consiglio di amministrazione ed eventualmente nomina, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, un commissario straordinario per i fini di cui sopra e per la ricostituzione dell'organo di governo.

4. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta una indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico e che comunque non può essere maggiore alla somma determinata secondo le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 4.

5. Per la nomina a commissario straordinario sono richiesti diploma di laurea specialistica e comprovata esperienza professionale, funzionali e adeguati allo svolgimento dello specifico incarico.

6. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al consiglio di amministrazione e assume il governo e l'amministrazione dell'APSP nei limiti della status di organo commissariale.

7. Il commissario straordinario è tenuto ad agire d'intesa con la struttura regionale Area sanità e sociale, a riferire periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

Art. 16 - Disposizioni in materia di contabilità.

1. Le APSP mantengono la contabilità economico-patrimoniale già adottata ai sensi dell'art.8 della legge regionale 43/2012, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti.

2. Le APSP modificano il proprio regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al titolo II del decreto legislativo 118/2011 e al Codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4. La gestione economico patrimoniale delle APSP si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 le APSP prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa

nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dal revisore secondo quanto previsto dall'articolo 12.

4. Il bilancio di esercizio, approvato dal consiglio di amministrazione entro cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, e l'inventario del patrimonio aggiornato sono trasmessi, entro quindici giorni dall'approvazione, all'Area sanità e sociale e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'APSP. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio contiene altresì la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.

5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'APSP e la relazione del revisore.

6. Le APSP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.

7. Il raggiungimento di una perdita di esercizio nonché la violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c) sono presupposti per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 15, fatta salva la presentazione di adeguata giustificazione.

Art. 17 - Patrimonio.

1. La gestione del patrimonio delle APSP, quale espressione di autonomia propria, si ispira ai seguenti principi:

- a) valorizzazione del patrimonio attraverso conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali, nel rispetto di livelli minimi determinati dalla Giunta regionale, sulla base di parametri rispondenti a principi di oggettività e trasparenza;
- b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 16, comma 6.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle APSP tutti i beni mobili ed immobili sede legale dell'APSP e quelli destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l'utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all'erogazione dei rispettivi servizi.

3. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le APSP, su istanza corredata da parere dei revisori di cui all'articolo 12, ad alienare e ad acquistare il patrimonio immobiliare disponibile o che verrà classificato come tale, per incrementarne la redditività ai fini di un miglioramento economico-gestionale e del patrimonio dell'ente.

4. Alle APSP è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l'ipotesi di adeguata giustificazione di cui all'articolo 16, comma 7 e l'ipotesi di gestione commissariale prevista dall'articolo 15. L'istanza di alienazione è corredata con

un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

TITOLO III - Persone giuridiche di diritto privato

Art. 18 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

1. La trasformazione dell'APSP in persona giuridica di diritto privato è ammessa quando ricorrano le condizioni e secondo le modalità di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e successive modificazioni.

2. Le IPAB e le APSP rendono pubblico l'avvio del procedimento di privatizzazione mediante pubblicazione di avviso nel proprio albo e con altri mezzi idonei allo scopo.

Art. 19 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.

1. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e socio-sanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività rientri nelle ipotesi di applicazione della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 16, in quanto compatibili con le disposizioni del Codice civile. Si applica l'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

2. Il raggiungimento di un disavanzo pari al 5% dei ricavi da attività caratteristica da parte dei soggetti di cui al comma 1 è presupposto per l'avvio del procedimento di revisione o, nei casi più gravi, di risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

TITOLO IV - Disposizioni comuni e finali

Art. 20 - Personale.

1. La trasformazione delle IPAB in APSP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.

2. Per i dipendenti delle IPAB o delle APSP trasformate in persone giuridiche di diritto privato, fino all'individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 che consentono di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il

trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle APSP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente o di nuova istituzione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla natura prevalente dell'attività svolta dall'ente di appartenenza, come individuata nel proprio statuto.

Art. 21 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0161 "Interventi a sostegno del terzo settore" del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0163 "Interventi strutturali a sostegno del terzo settore la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente e di pari importo quella dell'upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2015.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 22 - Abrogazioni.

1. Dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono o restano abrogati:

a) l'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ; "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", l'articolo 42, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)" e l'articolo 39 della legge regionale 23 agosto 1996 n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996";

b) la legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale";

c) gli articoli 71, comma 4, 72 e 73, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1997)";

d) l'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997";

e) l'articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999";

- f) l'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- g) l'articolo 4, comma 3 e comma 4, lettera b), della legge regionale 14 gennaio 2003, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003";
- h) l'articolo 60 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
- i) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n.23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".
- j) l'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali";
- k) l'articolo 8, comma 1, lettera e) e comma 2 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";
- l) l'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria".

Art. 23 - Norme transitorie e finali.

1. I procedimenti regionali riguardanti le IPAB, esclusi quelli relativi alle alienazioni patrimoniali e alle privatizzazioni, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ed è fatta salva la possibilità per le APSP interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione, il presidente ed i revisori delle IPAB, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre nove mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime.

3. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino al compimento della fase di trasformazione entro i termini previsti dall'articolo 2.

4. La Giunta regionale fornirà indicazioni alle APSP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili, adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 43/2012, a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 118/2011 ai fine di garantire operatività a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza</i>	5
Art. 1 - Principi generali.	5
Art. 2 - Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.	6
Art. 3 - Tutela del patrimonio delle APSP.	7
Art. 4 - Disposizioni esecutive.	8
<i>TITOLO II - Disposizioni sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona</i>	8
Art. 5 - Autonomia ed organizzazione.	8
Art. 6 - Gestione dei servizi propri dell'APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali.	8
Art. 7 - Organizzazione dell'APSP.	9
Art. 8 - Consiglio di amministrazione.	9
Art. 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.	10
Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.	10
Art. 11 - Direttore.	10
Art. 12 - Revisori e controlli interni.	11
Art. 13 - Fusione e raggruppamento.	12
Art. 14 - Liquidazione ed estinzione.	12
Art. 15 - Vigilanza e controllo.	12
Art. 16 - Disposizioni in materia di contabilità.	13
Art. 17 - Patrimonio.	14
<i>TITOLO III - Persone giuridiche di diritto privato</i>	15
Art. 18 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.	15
Art. 19 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.	15
<i>TITOLO IV - Disposizioni comuni e finali</i>	15
Art. 20 - Personale.	15
Art. 21 - Norma finanziaria.	16
Art. 22 - Abrogazioni.	16
Art. 23 - Norme transitorie e finali.	17

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267(1) (2).

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

Articolo 13 Funzioni (3) (4)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(4) Il presente articolo corrisponde all'art. 9, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Art. 124 - Oggetto e finalità.

1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l'efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.

4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di quest'ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.

Art. 132 - Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale.

1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed organizzative di cui all'articolo 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza;

b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;

c) svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di finanziamenti ad iniziative e ad interventi d'interesse regionale.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS se delegate dai comuni.

4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal direttore generale, secondo le

forme e le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste dall'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione ed applicazione dell'articolo 3, comma 1 quater, del decreto legislativo medesimo, ai fini della individuazione della figura di riferimento per le attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di diritto.

5. Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei servizi sociali, fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 112, comma 1 della presente legge le ULSS continuano a svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l'integrazione sociosanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni.

6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n.328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:

- a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;
- b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
- d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", operanti nel sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;
- f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività;
- g) associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività.

7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n.328/2000 determina, i criteri e le modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6. in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (BUR n. 77/1994)

NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517.

Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

(1)

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.

(1) Art. 128 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 stabilisce che il piano di zona di cui al presente articolo e all'art. 4 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

Nota all'articolo 3

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008).

Articolo 1

43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (2), è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché

introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(2) Per la proroga del termine vedi il comma 7 dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

Nota all'articolo 11

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 (BUR n. 110/2012)

LEGGE REGIONALE PER L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 "STATUTO DEL VENETO"

Art. 13 - Sezioni di Dipartimento.

1. La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità organizzativa, può articolare i Dipartimenti in Sezioni, che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in esse incardinati ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di Direttore di Sezione sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, oppure, qualora non siano rinvenibili all'interno idonee professionalità, assunte dall'esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

Nota all'articolo 12

CODICE CIVILE

Art. 2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza (1)(2).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (3).

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [c.c. 2231] (4).

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al Capo V.

(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Le disposizioni del presente comma non si applicano al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.».

Nota all'articolo 14

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(1) (2).

**NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Articolo 33 *Eccedenze di personale e mobilità collettiva*(Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998) (3)

In vigore dal 1 gennaio 2012

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. (4)

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (4) (5)

Articolo 34 *Gestione del personale in disponibilità (Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)*

In vigore dal 19 agosto 2014

[1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. (6)]

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture

regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. (7)

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo. (8)

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in

posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
(9)

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2) Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253 ed il D.M. 2 agosto 2005.

(3) Articolo modificato dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 16, commi 2 e 3, della medesima L. 183/2011.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 428, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(5) Vedi, anche, l'art. 2, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

(6) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

(7) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(8) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Nota all'articolo 16

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 (BUR n. 97/2012)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8, COMMI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE" E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

Art. 8 - Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB.

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici.

2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori.

4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l'inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.

5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'IPAB e la relazione del collegio dei revisori.

6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.

7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4 sono presupposti per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e successive modificazioni, fatta salva l'adequata giustificazione allegata al bilancio.

8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l'utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all'erogazione dei rispettivi servizi.

9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di

bilancio, fatte salve l'ipotesi di adeguata giustificazione allegata al bilancio di cui al comma 7 e l'ipotesi di gestione commissariale prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23. L'istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118(1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19 *Oggetto e ambito di applicazione*

Art. 20 *Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*

Art. 21 *Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità*

Art. 22 *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

Art. 23 *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale*

Art. 24 *Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

Art. 25 *Bilancio preventivo economico annuale*

Art. 26 *Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN*

Art. 27 *Piano dei conti*

Art. 28 *Norme generali di riferimento*

Art. 29 *Principi di valutazione specifici del settore sanitario*

Art. 30 *Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN*

Art. 31 *Adozione del bilancio d'esercizio*

Art. 32 *Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale*

Art. 33 *Tassonomia per gli enti in contabilità civilista*

Art. 34 *Aggiornamento schemi tecnici*

Art. 35 *Sistemi informativi e statistici della Sanità*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Nota all'articolo 19

Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 (BUR n. 53/2012)

**NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E
APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016**

Art. 15 - Trasparenza.

1. Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percepito.
2. Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.
3. Le persone fisiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.
4. La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione.
5. I soggetti che non adempiono o adempiono in modo parziale e/o difforme all'obbligo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono soggetti ad una diffida e ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell'ultimo anno. In caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione.
6. L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Le aziende ULSS introitano i relativi proventi.

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)

**AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI**

Art. 17 - Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico.

1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.
2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.
4. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il direttore generale dell'ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.

Nota all'articolo 20

Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338(1).

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EVASIONE CONTRIBUTIVA, DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FINANZIAMENTO DEI PATRONATI.

Art. 4 *Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i

trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore (2).

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. ... (3).

5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori (4).

5- bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo (5).

5- ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992 (6).

5- quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo (7).

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio, e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU (8), ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici

saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell' art. 1- ter del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell' articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1989, n. 287). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, del D.L. 28 marzo 1989, n. 110, del D.L. 29 maggio 1989, n. 196, e del D.L. 5 agosto 1989, n. 279, non convertiti in legge.

(2) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389.

(3) Sostituisce il comma 2 dell' art. 45, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

(4) Gli attuali commi 5, 5- bis, 5- ter e 5- quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell' art. 2- bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

(5) Gli attuali commi 5, 5- bis, 5- ter e 5- quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell' art. 2- bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

(6) Gli attuali commi 5, 5- bis, 5- ter e 5- quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell' art. 2- bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

(7) Gli attuali commi 5, 5- bis, 5- ter e 5- quater così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell' art. 2- bis, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

(8) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell' art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(1)

**NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Titolo III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Articolo 40 *Contratti collettivi nazionali e integrativi*(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 40-bis *Controlli in materia di contrattazione integrativa*

Articolo 41 *Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN*(Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 42 *Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro*(Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997)

Articolo 43 *Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva*(Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 44 *Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro*(Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993)

Articolo 45 *Trattamento economico*(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)

Articolo 46 *Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni*(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997)

Articolo 47 *Procedimento di contrattazione collettiva*(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 47-bis *Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*

Articolo 48 *Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica*(Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

Articolo 49 *Interpretazione autentica dei contratti collettivi*(Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 50 *Aspettative e permessi sindacali*(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del d.lgs n. 80 del 1998)

Articolo 50-bis *Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Nota all'articolo 22

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE. (1) (2) (3)

Art. 12 – (Compiti della Regione). (4)

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore. (5)

2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:

a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;

b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la

vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.

(1) Con sentenza n 277/1995 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15.

(2) L'art. 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ha inserito gli <<svantaggiati>> e i <<portatori di handicaps>>, fra i destinatari della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .

(3) Disposizioni integrative in materia di servizi sociali sono state dettate dalla Sezione II "Servizi sociali e integrazione socio sanitaria" del Titolo IV, Servizi alle persone e alla comunità, articoli da 124 a 134 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .

(4) Articolo sostituito da comma 4 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . In precedenza modificato da legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 . da legge regionale 30 gennaio 1996, n. 6 e da legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 . L'art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 reca norme in tema di classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.

(5) L'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 ed ha stabilito che "Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare."

Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)**

Art. 42 - Modifica di leggi regionali.

1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":

- a) legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 : articolo 2, primo comma; (1)
- b) legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 : articolo 2, ultimo comma; (2)
- c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 : articolo 21, secondo comma;
- d) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 :
 - 1) articolo 3, penultimo comma;
 - 2) articolo 4, penultimo comma;
- e) omissis (3)

f) legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 : (4)
articolo 4, comma 2;

g) legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 :

1) articolo 104, commi 1 e 7;

2) articolo 106, commi 3 e 9;

h) legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 : articolo 5, comma 1.

2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":

a) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 :

- 1) articolo 3, primo comma;
- 2) articolo 14, primo comma;
- 3) articolo 18, primo, penultimo e ultimo comma;
- 4) articolo 20;
- 5) articolo 21, primo comma;

b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 : articolo 16, terzo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 (5);

c) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 : articolo 14, comma 5; (6)

d) legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 :

1) articolo 4, commi 6, 7 e 8;

2) articolo 12 comma 2.

3. Nel comma quarto dell'articolo 43 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, le parole "la Giunta regionale e il suo Presidente" sono sostituite con le parole "la Giunta regionale ed il Dirigente del Dipartimento competente".

4. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito

omissis (7)

5. Nel comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Segretario generale della Programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".

6. Nel comma 8 dell'articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Presidente della Giunta regionale o del dirigente la segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale".

7. Nel comma 13 dell'articolo 128 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "La Segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".

8. omissis (8)

9. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito:

omissis (9)

10. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole "del Presidente della Regione o da un suo delegato" sono sostituite con le parole "del Dirigente del dipartimento competente".

11. Il comma 14 dell'articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:

omissis (10)

(1) La legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 è stata abrogata dall'art. 99 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .

(2) La legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 è stata abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.

(3) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .

(4) La legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 è stata abrogata da art. 6 legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 .

(5) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .

(6) La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è stata abrogata dalla lett. a) comma 1 dell'art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .

(7) Articolo abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 con la decorrenza ivi prevista in precedenza il testo era stato riportato nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

(8) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .

(9) Il testo è riportato nell'art. 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .

(10) Il testo è riportato nell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996.

Art. 39 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modifiche e integrazioni.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , come modificato dal comma 9 dell'articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è soppressa l'espressione ", su conforme parere della Giunta regionale".

Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)**

Art. 71 - *Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, cessano di avere efficacia con l'esecutività di una deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la competente commissione consiliare, contenente le modalità e i criteri di erogazione alle strutture residenziali delle quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti.

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, viene aggiunto il seguente comma:

omissis (1)

3. All'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

omissis (2)

4. L'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, è sostituito dal seguente:

omissis (3)

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, è sostituito dal seguente:

omissis (4)

Art. 72 - *Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).*

1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore.

2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.

3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.

4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.

5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.

5 bis. L'importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali. (5)

5 ter. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle Istituzioni pubbliche, i compensi del personale dirigenziale non possono superare rispettivamente quelli previsti per le medesime categorie di personale presente nelle direzioni della Regione del Veneto, di cui all'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 . (6)

Art. 73 - Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , è sostituito dal seguente:

omissis (7)

2. Nel comma 2 dell'articolo 1 e nei commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Dirigente del dipartimento competente".

3. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 , le parole «di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del provvedimento».

(1) Testo riportato nell'art. 3 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55

(2) Testo riportato nell'art. 3 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55

(3) Testo riportato nell'art. 12 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55

(4) Testo riportato nell'art. 18 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55

(5) Comma aggiunto da comma 1 art. 60 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .

(6) Comma aggiunto da comma 1 art. 60 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .

(7) Testo riportato nell'art. 2 legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 .

Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 76/1997)

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1997**

Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.

1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti

provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale.

3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell'assetto del personale dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione.

Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**

Art. 45 - Disposizioni in materia di IPAB. (1)

1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali.

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate dall'art. 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 che reca disposizioni in materia di contabilità delle IPAB.

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE
AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
MARZO 1998, N. 112**

Art. 129 - Funzioni della Regione.

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;

c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni

private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003

Art. 4 - Soppressione del Comitato regionale di controllo.

1. Il Comitato regionale di controllo disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 "Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo" è soppresso.

2. Il servizio di consulenza a favore degli enti locali è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 12 aprile 1999, n. 18;

b) articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45.

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007

Art. 60 - *Modificazioni all'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (1)

(1) Testo riportato all'art. 72 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007)

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI
SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE**

Art. 3 – *Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.*

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea. (1) (2)

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

5. omissis (3)

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha aggiunto alla fine le parole "nonché in possesso di diploma di laurea".

(2) Sul punto l'art. 8 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede che (comma 3) gli incarichi di commissario straordinario delle IPAB e di commissario liquidatore delle IPAB (articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43) in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, sono fatti salvi e che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, è costituito l'Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.

(3) Comma abrogato da lett. c), comma 1 art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. A decorrere dall'anno 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", è ridotta di un punto percentuale. (1)

2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento. (2)

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l'intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.

4. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

(1) Rideterminata l'aliquota IRAP limitatamente alla attività istituzionale esercitata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 nella misura dell'1,90 per cento, da lett. e) comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.

(2) Sostituite le parole "è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale" con le parole "è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento" da comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.

Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (BUR n. 6-1/2009)
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009

Art. 8 - Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:

- a) l'aliquota fissata all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;
 - b) l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;
 - c) l'aliquota fissata all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;
 - d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;
 - e) l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.
2. All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: "è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento".
3. Resta salva l'esenzione prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 (BUR n. 97/2012)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8, COMMI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE" E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

Art. 9 - Liquidazione ed estinzione.

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore in possesso di diploma di laurea (1) (2) per accertare la cessazione dell'attività e

procedere alle relative operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale." e successive modificazioni.

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

(1) Comma così modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 aggiungendo dopo le parole "nominando contestualmente un commissario liquidatore" le parole "in possesso di diploma di laurea".

(2) Sul punto l'art. 8 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede che (comma 3) gli incarichi di commissario straordinario delle IPAB (articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23) e di commissario liquidatore delle IPAB in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, sono fatti salvi e che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, è costituito l'Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.

Nota all'articolo 23

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 (BUR n. 97/2012)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8, COMMI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE" E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

Art. 8 - Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB.

Vedi nota all'articolo 16.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118(1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Vedi nota all'articolo 16.